

(Codice interno: 399135)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2019, n. 27

Norme per la promozione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto promuove la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale, quali strumenti elettronici, ad adesione volontaria, di compensazione per lo scambio di beni e servizi fra imprese e che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.

Art. 2**Interventi per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e la integrazione di sistema.**

1. La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza in ordine alla esistenza sul territorio di circuiti di compensazione multilaterale e complementare, istituisce nell'ambito del proprio sito web, una sezione dedicata, alla quale possono iscriversi, su domanda, i soggetti giuridici che hanno istituito o istituiscono i circuiti di compensazione di cui alla presente legge ed i soggetti che vi aderiscono.
2. La Giunta regionale, altresì, promuove la integrabilità fra i circuiti di compensazione esistenti sul territorio regionale, anche al fine della costituzione di un unico circuito regionale integrato.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le norme attuative della presente legge, a tutela dell'affidamento degli aderenti.

Art. 3**Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.**

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia, a cadenza annuale e, in prima applicazione, a decorrere dal secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo agli interventi attuati per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e per la loro integrabilità e i dati in ordine alle quantità e tipologie di beni e servizi oggetto di transazione nei sistemi.

Art. 4**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, destinate al funzionamento del sistema informativo regionale.
 2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, destinate allo sviluppo del sistema informativo regionale.
-

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 luglio 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Interventi per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e la integrazione di sistema.

Art. 3 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.

Art. 4 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 luglio 2019, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 ottobre 2018, dove ha acquisito il n. 401 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Guadagnini, Valdegamberi, Scarabel e Baldin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 3 aprile 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 luglio 2019, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Simone Scarabel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la iniziativa muove dalla esperienza maturata già in diverse regioni italiane, in ordine alla creazione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare per lo scambio di beni e servizi.

I nomi Sardex, Valdex, Piemex, Linx, Marchex, Liberex, Umbrex, Venetex, sono le esperienze per trovare nuovi sbocchi a fronte di una crisi finanziaria persistente e un esempio di “social innovation”: un modello che combina uno nuovo tipo di economia, tra elementi consolidati e aspetti innovativi: lo scambio, in regime di compensazione, di servizi e competenze e che tende a svilupparsi in particolare nelle fasi avverse del ciclo economico.

È un sistema, ad adesione volontaria, capace di connettere le imprese dello stesso territorio e della stessa regione, in grado di promuovere i loro prodotti attivando nuovi canali fiduciari fra imprese che si fanno credito reciprocamente, partecipando mutualmente alla stessa camera di compensazione.

“Se A deve qualcosa a B che deve qualcosa a C, e così via, la scelta più ragionevole non è quella di costringere tutti a pagare, chiedendo i soldi a banche che non li vogliono dare, ma di compensare il più possibile i debiti e i crediti fra di loro riducendo il bisogno complessivo di liquidità...” (così Massimo Amato, “Libertaria, Il piacere dell’utopia”).

Questo consente di abbattere i costi degli ordinari canali di finanziamento atteso che lo scambio non avviene tramite il corrispettivo di un prezzo, e quindi non richiede la disponibilità di liquidità, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarità di diritti, in un regime di economia reale che riduce la necessità di intermediazione del circuito creditizio.

Quando una azienda entra a far parte del circuito mette a disposizione un plafond di beni e servizi, ricevendo in cambio un massimale di spesa, una sorta di linea di credito non monetaria, a interesse zero, e può con essa acquistare beni e servizi da altre aziende aderenti senza aver ancora accumulato il credito derivante dalla vendita dei propri: entro un termine predefinito i propri beni e servizi dovranno essere acquisiti nel sistema di compensazione, pena il pagamento della parte non compensata.

E già possono trovarsi precedenti e traduzioni normative a livello regionale dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare, anche codificate in norme di legge.

Intendo riferirmi alla Regione Lombardia che ha attivato un percorso normativo con la propria legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”, come modificata a seguito di rilievi del Governo, con la legge regionale n. 24 del 2014 e con la quale la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi; un circuito cui si partecipa su base volontaria e che opera nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.

Non quindi la creazione di una sorta di “circuito di moneta complementare”, come da disposizione originaria e che incontrò la impugnativa del Governo (atteso che la costituzione di un “circuito di moneta complementare” su base locale, invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di moneta e pertanto viola l’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 260 del 2014 osservò che la modifica introdotta con la legge regionale n. 24 del 2014, che aveva espunto dal testo della norma il riferimento al termine «moneta» ed esplicitamente anche affermato il «carattere di volontarietà» del sistema di «compensazione regionale multilaterale e complementare», e previsto il «rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato» nella sua attuazione, aveva determinato la cessazione della materia del contendere.

Al soggetto pubblico viene così assegnato un ruolo di diffusore della informazione in ordine alla esistenza di tali esperienze, di promozione di nuovi sistemi e loro integrazione, ove strutturati ed operanti in conformità a linee guida dettate dal soggetto pubblico: e ciò, da un lato in conformità ai principi e norme tributarie dello Stato, atteso che non trattasi di introdurre forme, indebite, di esercizio di attività di credito a favore del pubblico o di eludere surrettiziamente la disciplina fiscale su acquisto di beni e servizi,

e dall'altro con la finalità di predisposizione di garanzie a tutela dell'affidamento degli aderenti.

Da tali spunti ed esperienze nasce il presente progetto di legge che vede la Regione intervenire per diffondere la conoscenza e promuovere l'utilizzo dei circuiti di compensazione, prevedendone, a salvaguardia della autonomia privata fra le parti, l'adesione volontaria, ma anche stabilendo i parametri cui conformarsi per la iscrizione nella sezione dedicata del sito web istituzionale: e ciò a garanzia e tutela dell'affidamento degli aderenti.

Il progetto di legge si completa con una relazione per la valutazione sullo stato di attuazione delle iniziative, le cui risultanze la Giunta regionale è chiamata a trasmettere alla competente commissione consiliare.

Non si tratta di una mera rendicontazione, ma vuole essere una clausola valutativa che consentirà al legislatore regionale di acquisire elementi in ordine ai circuiti di compensazione attivati, al livello della loro integrabilità, ai dati in ordine alle quantità e tipologie di beni e servizi oggetto di transazione nel sistema: in altri termini la dimensione di questo nuovo fenomeno economico e sociale.

In altri termini, la premessa per quello che auspichiamo essere un ulteriore sviluppo che non può non passare dalla assunzione di un ruolo attivo da parte della amministrazione regionale; intendiamo riferirci alla previsione di uno studio di fattibilità per la costituzione, anche se solo in forma sperimentale e comunque ad adesione volontaria di un sistema di compensazione multilaterale e la definizione di forme di partecipazione della regione, anche in forma di contributo per cofinanziare i canoni di adesione per le aziende in difficoltà, per le quali il sistema acquisisce maggior rilevanza, consentendo la immissione di nuovi canali di commercializzazione dei rispettivi beni e servizi.

In data 16 gennaio 2019 si sono svolte le consultazioni con i rappresentanti di Venetex.net e Università Bocconi di Milano.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 3 aprile 2019 ha approvato all'unanimità il progetto di legge con modifiche al testo.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà), Liga Veneta - Lega Nord (Gianpiero Possamai), Veneti Uniti (Pietro Dalla Libera), Misto (Stefano Valdegamberi), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel).”.